

STATUTO "CIVIVO APS"



Art. 1 – Denominazione e sede

- 1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale con denominazione **"Civivo APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione". L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale o dell'acronimo APS è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.2 La sede legale è stabilita nel Comune di Calenzano (FI). Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata, e opera prevalentemente nel territorio del Comune di Calenzano, potendo estendere le proprie attività ad ambiti territoriali limitrofi, in coerenza con le finalità statutarie.
- 1.3 Il nome e il logo costituiscono elementi distintivi dell'identità dell'Associazione. Il loro utilizzo da parte di soci, gruppi o terzi è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, e solo per iniziative coerenti con le finalità associative.

Art. 2 – Finalità e principi

- 2.1 L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
- 2.2 Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere e diffondere iniziative civiche, solidaristiche, culturali, ambientali, ricreative e di promozione del territorio, ispirandosi ai seguenti principi e finalità:
- promozione del senso civico e della partecipazione attiva alla vita della comunità;
 - cura condivisa e valorizzazione dei beni comuni materiali e immateriali, includendo il patrimonio artistico, naturale, storico, culturale e tradizionale locale;
 - promozione della prossimità e del vicinato come strumenti di coesione sociale;
 - sviluppo della mutualità tra cittadini, anche mediante iniziative di solidarietà e sostegno reciproco;
 - promozione della cultura, dell'educazione e dell'istruzione come strumenti di inclusione sociale, partecipazione civica e contrasto ai fenomeni di marginalizzazione, isolamento e disuguaglianza;
 - responsabilizzazione e coinvolgimento degli abitanti nella tutela e nella cura del territorio;
 - valorizzazione delle risorse turistiche, culturali, storiche e naturalistiche locali, anche attraverso attività di informazione, accoglienza e animazione territoriale;
 - diffusione della cultura, della conoscenza, della solidarietà e dell'identità territoriale.

L'Associazione opera in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione italiana, e in particolare di quelli espressi nei seguenti articoli:

- articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

- articolo 3, che afferma il principio di uguaglianza e l'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e la partecipazione dei cittadini;
- articolo 9, che promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della Nazione, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni;
- articolo 18, che sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente;
- articolo 118, ultimo comma, che riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nel quadro del principio di sussidiarietà.

2.3 L'Associazione agisce per il raggiungimento delle sue finalità in conformità alla normativa vigente in materia di APS, senza perseguire scopi di lucro, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati - senza alcun rapporto di lavoro retribuito, salvo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore per le attività diverse o per specifiche figure professionali necessarie - mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, in conformità all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ENTRATA
2026



2.4 L'Associazione opera nel rispetto dei principi di pari opportunità, uguaglianza e non discriminazione per motivi di genere, età, origine, possibilità economiche, religione, orientamento sessuale, disabilità o opinioni personali.

2.5 L'Associazione è autonoma, indipendente e non costituisce, né direttamente né indirettamente, articolazione di alcun partito o gruppo politico. Essa opera nel rispetto del pluralismo democratico e, al fine del perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con realtà civiche e culturali, con istituzioni ed enti pubblici.

Art. 3 – Attività

3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

a) Cura dell'ambiente e valorizzazione di territorio e beni comuni

- Attività di cura, pulizia, recupero, presidio e valorizzazione del territorio, dei beni comuni, degli spazi e degli immobili pubblici, anche tramite progetti in co-progettazione con enti locali, nel quadro dei Patti di collaborazione o comunque in accordo con l'ente proprietario, come ad esempio: piccola manutenzione del reticolo idraulico minore, di fonti, aiuole e verde urbano, edicole e lapidi, sentieri storici, cura di orti urbani, giornate di raccolta di rifiuti
- Iniziative per la tutela di animali e del loro benessere, prevenzione del randagismo

b) Promozione turistica e valorizzazione del territorio

- Visite guidate, passeggiate, biciclettate e altre iniziative volte a far conoscere il territorio
- Attività di mappatura e censimento partecipato di sentieri, cammini, punti di interesse e toponimi, anche tramite cartellonistica integrata e piattaforme virtuali
- Progetti di turismo accessibile, con attenzione agli aspetti comunicativi e di fruibilità
- Organizzazione e cura di itinerari turistici religiosi o spirituali, valorizzando siti storici sacri
- Promozione turistica a livello locale e sovralocale, collaborando con enti e associazioni preposti
- Realizzazione e distribuzione di materiale informativo e divulgativo su eventi e luoghi d'interesse, anche tramite strumenti editoriali cartacei e digitali, pubblicazioni e collane dedicate
- Gestione o co-gestione di punti informativi turistici, anche stagionali, e di spazi pubblici e strutture a vocazione turistica o aggregativa
- Attività di accoglienza e orientamento dei visitatori, in collaborazione con gli enti turistici competenti

c) Valorizzazione e trasmissione di cultura, tradizioni e identità locale

- Progettazione, realizzazione e mantenimento di museo diffuso ed ecomuseo di comunità
- Valorizzazione delle produzioni tipiche e della cultura locale, ivi incluse tradizioni e saperi popolari, memorie e testimonianze, espressioni linguistiche, artigianato e prodotti enogastronomici legati all'identità del luogo
- Organizzazione diretta e supporto logistico e promozionale a eventi culturali, manifestazioni tradizionali, feste popolari, sagre, fiere e mercati tematici
- Iniziative di rievocazione storica, animazione territoriale e spettacolo dal vivo, comprese attività musicali e teatrali, mirate a rafforzare l'identità locale e promuovere la partecipazione

d) Partecipazione civica e proposte per la comunità

- Attività di ascolto, osservazione e proposta sui bisogni locali legati al benessere collettivo, ai servizi e alla qualità degli spazi comuni, anche in ottica di accessibilità universale
- Elaborazione e presentazione di progetti e proposte di patti di collaborazione volti a migliorare la fruibilità e il decoro del territorio e dei suoi spazi pubblici, promuovendo la socialità e la vivibilità per abitanti e visitatori
- Organizzazione di percorsi partecipativi e momenti di confronto pubblico

e) Educazione, formazione e divulgazione

- Laboratori artistici, manuali, educativi, sociali e ambientali
- Incontri culturali, divulgativi e formativi aperti alla cittadinanza
- Educazione alla legalità e alla cittadinanza
- Attività di formazione interna per soci e volontari

f) Aggregazione, coesione sociale, solidarietà, reti e mutualismo civico

- Attività ricreative, intergenerazionali, di aggregazione comunitaria e di inclusione sociale, destinate a famiglie, giovani, anziani
- Organizzazione di giochi popolari e tornei di comunità senza carattere agonistico
- Promozione di reti di prossimità e di iniziative di mutuo aiuto e supporto a cittadini in situazioni di bisogno leggero
- Attività di alfabetizzazione e inclusione digitale, e di supporto diretto all'uso di nuove tecnologie
- Iniziative informative, educative e di sensibilizzazione volte alla promozione del benessere psichico e fisico delle persone
- Promozione di una Banca del tempo e di piccoli scambi non monetari tra vicini
- Promozione e adesione a progetti di agricoltura sociale e di filiera corta con le aziende del territorio, il Distretto biologico e le altre realtà del territorio
- Collaborazioni con scuole, biblioteche, comitati, gruppi civici ed enti del Terzo Settore

g) Sostenibilità economica e autofinanziamento

- Partecipazione a bandi pubblici
- Convenzioni con enti pubblici e privati coerenti con le finalità associative
- L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3.2 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.



3.3 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività, nonché stipulare convenzioni per l'utilizzo temporaneo di spazi e servizi funzionali alle proprie attività.

Art. 4 – Soci

- 4.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, con parità di diritti e doveri.
- 4.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 4.3 Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 4.4 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
- 4.5 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- 4.6 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, come enti pubblici e del Terzo Settore e altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto dei vincoli di legge, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 4.7 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove in possesso;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4.8 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
- 4.9 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 4.10 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La qualifica di Socio si ottiene in caso di esito positivo della domanda, con il pagamento della quota e l'annotazione del nome nel libro degli associati.
- 4.11 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 4.12 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o, laddove previsto, il Collegio dei Probiviri. In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea o il Collegio dei Probiviri, ove istituito delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
- 4.13 Lo status di associato è a tempo indeterminato, e può venire meno solo nei casi previsti all'art. 6 presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 4.14 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

5.1 Tutte le cariche associative sono gratuite.

5.2 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa, purché documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le modalità stabilite all'art. 17 del presente statuto.

5.3 Nel caso in cui l'associato sia un ente o un'associazione, esso esercita i diritti sociali nell'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante o altra persona da questi delegata o designata in forma stabile. Ogni ente o associazione, in quanto socio, dispone di un solo voto in Assemblea, al pari delle persone fisiche.

5.4 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5.5 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

5.6 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- provvedere al pagamento di eventuali contributi sociali, se previsti, in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- provvedere al pagamento di eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato

6.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

6.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, o che adotti comportamenti discriminatori, violenti, volutamente dannosi verso persone o cose, o lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se istituito, che dovranno esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima

seduta utile. Nelle ipotesi sopra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

- 6.3 L'associato che non provvede al pagamento della quota associativa, se diversa da zero, oltre i 30 giorni dalla data limite stabilita per il rinnovo annuale (individuata al 31 marzo dell'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo), perde la qualifica di socio e la possibilità di esercitare i relativi diritti.
- 6.4 L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
- 6.5 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, con effetto allo scadere dell'anno solare in corso.
- 6.6 I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
- 6.7 Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
- 6.8 In caso di recesso, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
- 6.9 Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Collegio dei Probiviri, ove istituito.

7.2 L'Associazione può articolarsi in gruppi territoriali o di progetto, su base volontaria e con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Ogni gruppo può designare un referente, responsabile del coordinamento operativo e della rendicontazione delle attività, che lo rappresenti in rapporto con il Direttivo. Tali articolazioni restano parte integrante dell'Associazione e soggette alle sue regole statutarie.

7.3 Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità previste dal presente statuto agli artt. 5 e 19.

Art. 8 – l'Assemblea

- 8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.
- 8.2 Ciascun associato ha un voto.
- 8.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

- 8.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- 8.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 8.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - approva il regolamento elettorale per la nomina degli organi sociali;
 - approva le linee generali d'indirizzo delle attività associative proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approva il regolamento interno sull'organizzazione e l'operatività delle commissioni di lavoro, redatto dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3.2 del presente Statuto;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.
- 8.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.
- 8.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 8.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.
- 8.12 Le deliberazioni per le modifiche statutarie sono valide in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in terza convocazione con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto al voto; l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.
- 8.13 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.



8.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 9 – il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

9.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

9.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- nominare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;
- proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;
- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, territoriali o di progetto, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 9.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo 5 e massimo 13, e tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
- 9.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 9.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
- 9.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.
- 9.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadono dalla carica.
- 9.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 9.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro due mesi.
- 9.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 9.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.
- 9.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo modalità definite con apposito regolamento.
- 9.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

- 10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 10.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

- 10.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
- 10.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.
- 10.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 10.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 10.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 10.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

Art. 11 – Segretario e Tesoriere

- 11.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 11.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
- 11.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.
- 11.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.
- 11.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

Art. 12 – Organo di Controllo

- 12.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.
- 12.2 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 12.3 L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- 12.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 12.5 L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
- 12.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 13 – Revisore legale dei Conti

- 13.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- 13.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- 13.3 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

- 14.1 Il Collegio dei Probiviri, se istituito, è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
- 14.2 I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.
- 14.3 I Probiviri durano in carica 3 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

- 15.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.
- 15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Associazione
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
- g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- h) entrate derivanti dalle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché siano secondarie e strumentali).

15.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

15.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 – Bilancio d'esercizio

16.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

16.2 Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e secondo i modelli ministeriali previsti, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.



Art. 17 – Libri sociali

- 17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- 17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art. 18 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- 18.1 Al fine di assumere la qualifica di Associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso Codice nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- 18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 19 – Volontari

- 19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- 19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
- 19.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

- 19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art. 20 – Lavoratori

- 20.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
- 20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii..

Art. 21 – Scioglimento

- 21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
- 21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – Rinvio normativo

- 22.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.



Edoardo Rossoni Felice Tello
Stefano M. Merini
Eugenio P. P. P.
Dario B. B. B.
Marini M.
15
Rosario L. L. L.
Simone P. P. P.
Dario L. L. L.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA ENTRATE
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 01008601 0000046C W0979001
 00147026 23/08/2022 08:54:48
 4578-00088 FA6FA1D48C3A195F
 IDENTIFICATIVO : 01211591762594
 0 1 21 159176 259 4

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA ENTRATE
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 01008601 0000046C W0979001
 00147028 23/08/2022 08:54:58
 4578-00088 EF05870FC85D3AAA
 IDENTIFICATIVO : 01211591762572
 0 1 21 159176 257 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
AGENZIA ENTRATE
 MARCA DA BOLLO €16,00
 SEDICI/00
 01008601 0000046C W0979001
 00147027 23/08/2022 08:54:53
 4578-00088 B6ED381878CAFFC5
 IDENTIFICATIVO : 01211591762583
 0 1 21 159176 258 3

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO
 08 LUG 2022
 UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
 LA FUNZIONARIA
 Federica Trinci

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
 Eseguita registrazione dell'atto n. 10 il 08/07/2022
 al N. 469 Mod. 3 Vol. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO